



**REPUBBLICA ITALIANA**

**ESENTE**

**GIUDICE DI PACE DI MERANO**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Merano, **avv. Alessandra Demetz**,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta **sub R.G. [REDACTED]** promossa da:

**G [REDACTED] E [REDACTED]**, residente in 39012 Merano (BZ), via Hagen n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Leidi del Foro di Milano (c.f. LDELCU87E04D198X; PEC: [leidi@milano.pecavvocati.it](mailto:leidi@milano.pecavvocati.it); FAX: 02-54103091), elettivamente domiciliato presso il suo studio in 20129 Milano (MI), via Giuseppe Broggi n. 13;

**- opponente -**

**contro**

**COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO**

**[REDACTED]**, con sede in 39100 Bolzano, viale **[REDACTED]**,  
**[REDACTED]**, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 23 della Legge 689/1981 e dell'art. 3 del R.D. 30.10.1933 dal funzionario delegato dall'Amministrazione **[REDACTED]**

**- opposto -**

**OGGETTO: opposizione avverso il verbale di violazione al C.d.S.**

**Stazione dei Carabinieri di [REDACTED] per infrazione dell'art. 68,  
commi 1-6, del C.d.S. e notificato il 12.08.2022**

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 21.12.2023 sulle seguenti  
conclusioni

per la parte opponente:

*"in via principale:*

*accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e/o comunque dichiarare  
infondato l'atto impugnato e le relative sanzioni, con conseguente  
ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola all'organo  
accertatore;*

*in via subordinata:*

*nel denegato caso in cui non venga accolta l'istanza principale:*

*condannare l'opponente al pagamento del minimo edittale della  
sanzione ex art. 68 C.d.S.;*

*in ogni caso:*

*con vittoria di spese e compensi di giudizio della presente procedura,  
oltre accessori di legge, da liquidare secondo i parametri ex D.M.  
Giustizia n. 55/14 coord. D.M.37/18";*

per la parte opposta:

*"voglia il Signor Giudice di Pace rigettare la presente opposizione  
perche infondata e confermare il verbale di contestazione n.  
316066635 del 06.06.2022 relativo all'infrazione dell'art. 68 c.1 e 6  
C.d.S. condannando parte opponente alle spese di giudizio  
quantificabili in 300,00 Euro".*

### IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso dd. 06.09.2022, pervenuto in data 12.09.2022 presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Merano, il ricorrente G. [REDACTED] E. [REDACTED] proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 316066635 dei Carabinieri della Stazione di [REDACTED] emesso per la violazione dell'art. 68, commi 1 e 6, del C.d.S.. Specificava che in data 21.05.2022, alle ore 12.45 circa, in Tesimo, sulla SS 238 in prossimità del km 26.3 all'interno del tunnel n. 3 veniva coinvolto in un sinistro stradale causato da un autocarro, [REDACTED] [REDACTED] e condotto dal sig. J. [REDACTED] A. [REDACTED] P. [REDACTED]. Quest'ultimo con la parte anteriore destra tamponava il ricorrente nella parte posteriore. Sopraggiungeva nell'immediatezza il sig. De Vitti, che riprendeva la scena del sinistro con il proprio cellulare. 45 minuti dopo il sinistro sopraggiungevano i Carabinieri, i quali ricostruirono il sinistro, ma i mezzi erano già stati spostati al loro arrivo. Gli stessi contestavano al ricorrente la violazione di cui all'art. 68 del C.d.S.. Eccepisce il ricorrente l'infondatezza della contestazione per errata interpretazione dei fatti, messa in dubbio dagli stessi organi accertatori e sconfessata da video. Infatti i carabinieri avrebbero contestato al ricorrente che circolava alla guida del velocipede sprovvisto di dispositivi di segnalazione visiva quali: luce anteriore, senza catadiottro rosso posteriore e senza catadiottri gialli ai pedali. L'assunto sarebbe smentito dal video prodotto e girato nell'immediatezza del fatto, smentito dalla dinamica e dalla stessa dichiarazione del conducente del veicolo A e messo in dubbio dallo stesso Comando dei Carabinieri

nella redazione del verbale di sommaria descrizione del fatto. Dal filmato prodotto si vedrebbero le luci ancora in funzione. Inoltre gli stessi carabinieri scrivono che non si esclude un'alterazione dello stato dei luoghi ad opera di ignoti. La prova della effettiva commissione dell'infrazione in questione appare mancante o quantomeno incerta e contraddittoria, oltreché sconfessata *per tabulas*. Mancherebbe nel caso di specie anche una adeguata motivazione. Concludeva, quindi, come sopra precisato. La Giudice di Pace fissava udienza per la comparizione delle parti avanti a sé per il giorno 01.12.2022 e concedeva la sospensione del provvedimento impugnato. L'Amministrazione opposta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta dd. 26.10.2022, riportandosi alle deduzioni dell'organo precedente alle quali si richiamava e che riportava integralmente. Nelle deduzioni veniva specificato che i carabinieri giungevano sul luogo del sinistro constatando che i mezzi coinvolti erano stati spostati. Raccoglievano le dichiarazioni del sig. P. [REDACTED]. Al momento del sopralluogo il velocipede si presentava sprovvisto della luce anteriore, del catadiottro posteriore e dei catadiottri gialli ai pedali. Visionava il video dal quale emerge la presenza di un dispositivo luminoso funzionante e lampeggiante ad intermittenza di colore rosso. Gli operanti non potevano escludere una alterazione dello stato dei luoghi e delle cose, dato che la situazione del video non corrispondeva a quella trovata durante il sopralluogo. Specificava che, ammesso che la luce a terra facesse parte del velocipede, non si poteva escludere la mancanza degli altri dispositivi quali la luce anteriore e i catadiottri







di E. [REDACTED] rotta, stesa per terra con la ruota staccata. In quel momento gli veniva in mente di girare un filmato con il cellulare, lo faceva subito. I carabinieri non erano ancora intervenuti. Nel rapporto del sinistro i carabinieri invece scrivono quanto segue: *“giòva precisare che nel filmato si nota la presenza di un dispositivo luminoso funzionante e lampeggiante ad intermittenza che si trova sulla strada in corrispondenza del velocipede, sotto di esso. Visto quanto rilevato dai militari al loro arrivo sul posto, non si esclude un’alterazione dello stato dei luoghi ad opera d’ignoti”*. Nel corso del presente procedimento, pur essendo stata richiesta l’audizione di testimoni dalle parti da parte del Commissariato del Governo, l’istanza, come già specificato, deve ritenersi proposta tardivamente. Pertanto il Commissariato ha depositato unicamente le controdeduzioni degli agenti, non presenti al sinistro. Nel caso di specie non si ritiene di poter ritenere provato che il ricorrente non avesse i dispositivi luminosi sulla propria bicicletta, visto il video dimesso e vista la dichiarazione del teste. Di conseguenza è plausibile che i dispositivi siano caduti dalla bicicletta a causa del forte urto. Ad ogni modo non sono stati forniti elementi oggettivi che possano portare alla configurazione della violazione di cui all’art. 68 del C.d.S.. Di conseguenza il verbale qui impugnato va annullato ai sensi dell’art. 7, comma 10, del D. L.vo n. 150/2011 alla luce del fatto che la prova portata dall’Amministrazione non appare sufficiente. Le spese vengono interamente compensate tra le parti, visto che il ricorso viene accolto per carenza di prova.



**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Merano,  
definitivamente pronunciando sul ricorso dd. 06.09.2022 avverso il  
verbale di accertamento n. 316066635 dei Carabinieri della Stazione  
di Proves, emesso in data 06.06.2022 per la violazione dell'art. 68,  
commi 1 e 6, del C.d.S., così provvede:

visto l'art. 7, comma 10, del D. L.vo n. 150/2011,

**ACCOGLIE**

il ricorso e di conseguenza

**ANNULLA**

il verbale di accertamento [REDACTED] dei Carabinieri della Stazione  
di Proves, emesso in data 06.06.2022 per la violazione dell'art. 68,  
commi 1 e 6, del C.d.S..

Spese di lite compensate.

Così deciso in Merano, lì 21.12.2023

Il Giudice di Pace

Avv. Alessandra Demetz

